Spedizione in abbonamento postale

Anno 94° — Numero 187

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 18 agosto 1953** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8024 - Semestrale L. 4516
Trimestrale L. 2516 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8024 Semestrale L. 4516
Trimestrale L. 2516 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa") e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46 r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa") sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 marzo 1953, n. 576.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Torino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1118, e modificato con i regi decreti 12 gennaio 1941, n. 34; 27 aprile 1942, n. 571; 5 settembre 1942, n. 1237; 24 ottobre 1942, n. 1438, con decreti del Capo provvisorio dello Stato 4 febbraio 1947, n. 196 e 7 marzo 1947, n. 1727 e con decreti del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1949, n. 430; 21 aprile 1949, n. 613; 1° settembre 1949, n. 816; 13 marzo 1950, n. 599; 30 ottobre 1950, n. 1125; 31 ottobre 1950, n. 1310; 30 giugno 1951, n. 1148; 27 ottobre 1951, n. 1794 e 25 luglio 1952, n. 1352;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 19. — Il comma quarto è sostituito dal seguente:

« L'esame di statistica (2° anno di corso) deve precedere quello di matematica finanziaria, esclusa la propedeuticità dell'esame di statistica metodologica rispetto a quello di matematica attuariale ».

Art. 22. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in lettere sono aggiunti i seguenti:

« Storia del Cristianesimo;
Etruscologia ed archeologia italica;
Papirologia;
Topografia dell'Italia antica;
Lingue e letteratura araba ».

Dopo l'art. 73 sono aggiunti i seguenti nuovi articoli, relativi alla istituzione di Scuole di perfezionamento, annesse alla Facoltà di lettere e filosofia, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi.

Scuole di perfezionamento annesse alla Facoltà di lettere e filosofia

Art. 74. — Le Scuole di perfezionamento annesse alla Facoltà di lettere e filosofia hanno i seguenti fini:

1) promuovere gli studi ai quali ciascuna si intitola, contribuendo al loro progresso e alla loro diffusione con l'insegnamento, le pubblicazioni, le raccolte di materiale, con l'elargizione in particolari casi di premi agli allievi più meritevoli e con ogni altra iniziativa che sia consentita dalle disponibilità finanziarie;

2) raggruppare e coordinare gli insegnamenti delle discipline delle singole Scuole al fine di facilitare ai giovani la specializzazione nelle discipline stesse;

3) perfezionare nell'ambito di ciascuna disciplina, mediante esercitazione e corsi speciali e mediante la assistenza dei docenti nelle ricerche, i giovani laureati che aspirino ad una cultura scientifica più approfondita.

Art. 75. — Ciascuna Scuola rilascia un diploma di perfezionamento ai giovani che abbiano superato le prove prescritte.

Art. 76. — I laureati che vogliono iscriversi alle Scuole di perfezionamento devono presentare regolare domanda al Rettore.

Essi sono tenuti a pagare le tasse annuali di iscrizione e le tasse e sopratasse di esami nella misura stabilita per gli studenti della Facoltà di lettere e filosofia. La tassa di diploma è fissata nella misura di L. 6000, a norma dell'art. 7 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551.

Art. 77. — Il Consiglio dei docenti di ciascuna Scuola è costituito dai professori ufficiali della Facoltà di lettere e filosofia che vi tengono gli insegnamenti per ciascuna indicati come costitutivi.

Le funzioni dei professori incaricati sono quelle previste dal regolamento generale universitario in rapporto ai Consigli di Facoltà. Il direttore è nominato dal Consiglio della Facoltà per la durata di un anno, e può essere riconfermato per l'anno successivo.

Art. 78. — Le Commissioni per gli esami di profitto sono nominate dal preside della Facoltà, di intesa con i direttori delle singole Scuole; quelle per gli esami di diploma di perfezionamento sono nominati dal Rettore dell'Università, sentiti il preside della Facoltà e il direttore della Scuola. Queste ultime si compongono di sette membri, fra i quali sei professori di ruolo delle discipline attinenti alla Scuola o di discipline affini e un professore incaricato o libero docente di una tra le materie stesse.

Art. 79. — Le Scuole che possono rilasciare diplomi di perfezionamento sono le seguenti:

1) Scuola di filologia classica, per il diploma di perfezionamento in filologia classica;

2) Scuola di filologia moderna, per il diploma di perfezionamento in filologia moderna;

3) Scuola di discipline storiche e geografiche, per il diploma di perfezionamento in discipline storiche e geografiche;

4) Scuola di archeologia e storia dell'arte, per il diploma di perfezionamento in archeologia e storia dell'arte;

5) Scuola di filosofia e pedagogia, per il diploma di perfezionamento in filosofia e pedagogia.

Art. 80. — Sono insegnamenti costitutivi della Scuola di filologia classica:

1) letteratura latina;
2) letteratura greca;
3) glottologia;
4) filologia greco-latina;
5) sanscrito,

6) storia romana;
7) storia greca;
8) antichità greco-romane;
9) letteratura cristiana antica;
10) grammatica greca-latina;
11) papirologia;
12) filologia bizantina;

Insegnamento aggiuntivo: storia della filologia e della critica nella antichità.

Art. 81. — Sono insegnamenti costitutivi della Scuola di filologia moderna:

1) letteratura italiana;
2) filologia romanza;
3) lingua e letteratura francese;
4) lingua e letteratura tedesca;
5) lingua e letteratura inglese;
6) lingua e letteratura spagnola;
7) lingua e letteratura rumena;
8) storia della lingua italiana;
9) glottologia;
10) filologia germanica;
11) estetica;
12) paleografia e diplomatica;

Insegnamento aggiuntivo: dialettologia italiana e romanza.

Art. 82. — Sono insegnamenti costitutivi della Scuola di discipline storiche e geografiche:

1) storia romana;
2) storia greca;
3) storia medioevale;
4) storia moderna;
5) storia del Risorgimento;
6) paleografia e diplomatica;
7) geografia;
8) storia delle religioni;
9) storia del Cristianesimo;
10) storia delle dottrine politiche;
11) storia delle dottrine economiche;
12) geografia e topografia storica del mondo antico.

Art. 83. — Sono insegnamenti costitutivi della Scuola di archeologia e storia dell'arte:

1) archeologia e storia dell'arte greca;
2) archeologia e storia dell'arte romana;
3) storia dell'arte medioevale e moderna;
4) storia della musica;
5) egittologia;
6) archeologia cristiana;
7) antichità greco-romane;
8) estetica;
9) topografia dell'Italia antica.

Art. 84. — Sono insegnamenti costitutivi della Scuola di filosofia e pedagogia:

1) filosofia teoretica;
2) filosofia morale;
3) storia della filosofia;
4) pedagogia;
5) filosofia del diritto;
6) storia delle dottrine economiche;
7) storia delle dottrine politiche;
8) storia della filosofia antica;
9) storia della filosofia medioevale;
10) psicologia;
11) estetica.

Insegnamenti aggiuntivi:
metodologia delle scienze;
sociologia.

Art. 85. — Ai diplomi di perfezionamento in filologia classica, in filologia moderna, in discipline storiche e geografiche e in archeologia e storia dell'arte possono aspirare i laureati in lettere o in filosofia della Facoltà di lettere e filosofia; al diploma di perfezionamenti in filosofia e pedagogia i laureati in filosofia o in lettere della Facoltà di lettere e filosofia e i laureati della Facoltà di giurisprudenza.

Art. 86. — La durata del corso degli studi per conseguire il diploma di perfezionamento per ciascuna Scuola è di due anni.

Durante l'anno di iscrizione lo studente deve ottenere la firma di iscrizione e di frequenza per almeno tre corsi, scelti tra quelli costitutivi della Scuola e sostenere i relativi esami.

L'esame di diploma, a cui lo studente può accedere dopo aver superato gli esami di profitto prescritti, consiste nella presentazione di una dissertazione scritta in triplice esemplare su argomento scelto nell'ambito di una delle discipline della Scuola e nella discussione di essa.

Lo studente dovrà depositare in Segreteria almeno sei mesi prima dell'esame stesso il titolo della dissertazione, accompagnato dal visto del professore titolare della disciplina prescelta.

Art. 90 (già 77), relativo alle Scuole di perfezionamento annesse alla Facoltà di medicina e chirurgia, è sostituito dal seguente:

« Ai diplomi di specialista possono aspirare i laureati in medicina e chirurgia.

Al diploma di specialista in igiene possono aspirare i laureati in medicina e chirurgia, al diploma di specialista in igiene veterinaria i laureati in medicina veterinaria, al diploma di specialista in chimica applicata all'igiene i laureati in chimica e i laureati in farmacia ».

Gli attuali articoli 111 e 112, relativi alla Scuola di perfezionamento in igiene, sono così modificati:

Art. 111. — Per il conseguimento del diploma di specialista in igiene si richiedono due anni di corso con internato.

Art. 112. — Gli insegnamenti impartiti dalla Scuola per le tre branche della specialità in igiene sono i seguenti:

1° *anno*:

1) statistica sanitaria;
2) chimica applicata all'igiene;
3) fisica applicata all'igiene;
4) analisi di laboratorio applicata all'igiene;
5) analisi speciali di laboratorio applicate all'igiene per chimici e farmacisti;
6) malattie parassitarie (rispettivamente da infravirus, schizomiceti, micofiti, protozoi, macroparassiti):
 a) dell'infanzia;
 b) degli adulti;
 c) tropicali.
7) elementi di ingegneria sanitaria.

L'allievo ha inoltre l'obbligo di due tirocini pratici della durata ciascuno di quindici giorni:

a) presso un ufficio di medico provinciale;

b) presso un ufficio di igiene comunale.

I suddetti periodi di tirocinio pratico non possono essere fatti contemporaneamente.

2° *anno*:

1) amministrazione sanitaria;

2) epidemiologia e profilassi generale e speciale;

3) medicina preventiva rispettivamente:

a) maternità e infanzia, igiene mentale, igiene della scuola;

b) igiene del lavoro e dello sport;

c) igiene del suolo, delle acque e dell'abitato;

4) anatomia e istologia patologica.

L'allievo ha inoltre l'obbligo dei seguenti tirocini pratici della durata ciascuno di quindici giorni:

a) presso un Consorzio antitubercolare;

b) presso la direzione sanitaria di un ospedale di 1ª categoria;

c) presso i servizi sanitari di una fabbrica.

I suddetti tre periodi di pratica non possono essere fatti contemporaneamente.

Gli allievi laureati in medicina e chirurgia sono dispensati dall'obbligo della frequenza dell'esame in analisi speciali di laboratorio applicate all'igiene per chimici e farmacisti.

Gli allievi laureati in medicina veterinaria sono dispensati dall'obbligo della frequenza e dall'esame in elementi in ingegneria sanitaria, in analisi speciali di laboratorio applicate all'igiene per chimici e farmacisti nonchè dall'obbligo dei tirocini pratici di cui sopra; hanno però l'obbligo di un tirocinio pratico della durata di quindici giorni presso un pubblico macello il primo anno e presso un ufficio di veterinario provinciale il secondo anno.

Gli allievi laureati in chimica e i laureati in farmacia sono esentati dall'obbligo della frequenza e dell'esame in elementi di ingegneria sanitaria e in anatomia e istologia patologica, nonchè dai tirocini pratici.

Per il conseguimento del diploma l'allievo deve inoltre presentare una dissertazione sperimentale o di compilazione su di un argomento facente parte delle materie del corso.

Dopo le Scuole di perfezionamento in medicina e chirurgia sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione di Scuole di specializzazione annesse alla Facoltà di medicina veterinaria.

Scuole di specializzazione annesse alla Facoltà di medicina veterinaria

Art. 128. — E' istituita presso la Facoltà di medicina veterinaria la Scuola di specializzazione in fisiopatologia della riproduzione degli animali domestici, la quale ha lo scopo di approfondire ed aggiornare le conoscenze indispensabili sui vari problemi che si collegano al tema della fisiologia e della patologia dell'apparato genitale femminile e maschile, in relazione al problema della sterilità e della fecondazione artificiale.

Art. 129. — Alla Scuola di specializzazione in fisiopatologia della riproduzione animale, della durata di due anni, vengono ammessi solo i laureati in medicina veterinaria, e ad essi si richiede la frequenza obbligatoria a tutti gli insegnamenti teorici ed alle esercitazioni pratiche.

Art. 130. — Le materie di insegnamento comprendono:

1° *anno*:

1) anatomia e fisiologia dell'apparato genitale maschile e femminile;

2) fisiopatologia ostetrico-ginecologica;

3) zootecnia generale con particolare riferimento ai problemi della genetica;

4) malattie degli organi genitali maschili e femminili. Malattie dell'apparato urinario;

5) anatomia patologica dell'apparato genitale maschile e femminile.

2° *anno*:

1) clinica ostetrico-ginecologica;

2) basi scientifiche, metodologia e tecnica della fecondazione artificiale;

3) zootecnia speciale e igiene zootecnica;

4) malattie infettive in diretta attinenza con gli apparati genitali maschile e femminile.

In parallelo agli insegnamenti della Scuola, durante il corso, saranno svolte conferenze anche da parte di docenti di riconosciuta competenza nella specialità.

Art. 131. — Gli insegnamenti teorici e le esercitazioni pratiche verranno svolte dai professori presso la Facoltà e presso alcuni centri di cura della sterilità bovina e di fecondazione artificiale; sia per la parte teorica, sia per quella dimostrativa il corso si svolgerà in collaborazione con l'Istituto zooprofilattico per il Piemonte e la Liguria.

Art. 132. — Alla fine del primo e secondo anno i candidati dovranno sostenere un esame teorico sul programma svolto in ciascun insegnamento. Per accedere al secondo anno della Scuola di specializzazione, lo specializzando dovrà avere superato gli esami del primo anno.

Superati gli esami dei singoli insegnamenti, gli iscritti dovranno presentare e discutere innanzi ad una Commissione formata da sette membri, scelti fra gli insegnanti della Scuola, una dissertazione originale scritta.

La stessa Commissione giudicatrice stabilirà i termini per la successiva prova pratica completata da interrogazioni orali che tutti i candidati dovranno superare ai fini del conseguimento del diploma, il quale darà diritto alla qualifica di specialista, a norma dell'art. 4 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 2909.

Il diploma di specializzazione in fisiopatologia della riproduzione degli animali domestici costituirà titolo valido per assumere la direzione dei centri di fecondazione artificiale e relative emanazioni (sottocentri, recapiti, installazioni aziendali, impiego « a domicilio ») nonchè per la direzione dei centri tori ove si provvede alla raccolta e spedizione del materiale seminale, in relazione alle norme vigenti.

Art. 133. — Il direttore della Scuola sarà il professore titolare dell'insegnamento dell'ostetricia e ginecologia veterinaria o verrà scelto tra i docenti della Facoltà di medicina veterinaria titolari di cattedra affine e designati dalla Facoltà stessa. Gli insegnanti della Scuola saranno proposti dal direttore e le proposte approvate dal Consiglio di Facoltà.

Art. 134. — Il Consiglio della scuola sarà composto dai professori chiamati a svolgere gli insegnamenti prescritti.

Art. 135. — I programmi degli insegnamenti dovranno essere approvati dal Consiglio della Facoltà; l'inizio e il termine del corso, l'orario, la sede delle lezioni, delle esercitazioni pratiche relative, nonchè la data delle prove di esami di profitto e di diploma verranno stabiliti dal Consiglio della scuola ed approvati dal Consiglio della Facoltà.

Art. 136. — Il numero massimo di partecipanti al corso sarà stabilito di anno in anno ed il corso sarà svolto purchè gli iscritti raggiungano il numero di quindici.

Nel caso che il numero delle domande superi il massimo stabilito, il Consiglio della scuola si riserverà di scegliere, con giudizio insindacabile, i nominativi dei partecipanti al corso.

Art. 137. — Gli iscritti alla Scuola di specializzazione saranno tenuti a pagare la tassa di iscrizione, le tasse e sopratasse di esame, compresi i contributi integrativi, secondo quanto stabilito per gli studenti della Facoltà di medicina veterinaria, nonchè la tassa di diploma. Essi saranno inoltre tenuti al pagamento di un contributo di laboratorio previsto dall'art. 11 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551.

Scuola di specializzazione
in ispezione degli alimenti di origine animale

Art. 138. — E' istituita presso la Facoltà di medicina veterinaria una Scuola di specializzazione in ispezione degli alimenti di origine animale, la quale ha lo scopo di approfondire ed aggiornare la preparazione dei laureati in medicina veterinaria, che dovranno assolvere le complesse funzioni della direzione dei pubblici macelli, e di conferire il diploma di specialista a norma dell'art. 4 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 2909.

Art. 139. — La Scuola di specializzazione in ispezione degli alimenti di origine animale ha la durata di due anni e può essere frequentata solo da laureati in medicina veterinaria.

L'internato si svolge in un Istituto designato dal direttore della Scuola.

Art. 140. — Gli insegnamenti impartiti nella Scuola sono i seguenti:

1° *anno*:

1) anatomia;
2) fisiopatologia;
3) approvvigionamento e conservazione degli alimenti di origine animale;
4) anatomia patologica;
5) legislazione sanitaria.

2° *anno*:

1) malattie infettive ed infestive;
2) metodologia clinica applicata agli animali da macello e produttori di latte;
3) ispezione sanitaria delle carni fresche, conservate e dei prodotti di origine animale;
4) microbiologia e diagnostica di laboratorio.

Gli insegnamenti avranno indirizzo teorico-pratico nella prevalente forma di esercitazioni ispettive e verteranno su argomenti di particolare interesse per l'ispettore degli alimenti. Essi saranno integrati da dimostrazioni pratiche sia presso la Facoltà, sia presso stabilimenti di lavorazione prescelti dal Consiglio direttivo della Scuola.

Alla fine del primo e secondo anno i candidati dovranno sostenere un esame teorico-pratico sul programma svolto in ciascun insegnamento.

Art. 141. — Per essere ammesso all'esame di diploma di specializzazione, che verterà sulla discussione di una dissertazione scritta su argomenti di una delle materie svolte, l'iscritto dovrà aver frequentato i corsi e le esercitazioni pratiche, aver superata una prova sperimentale, nonchè gli esami delle singole materie teoriche relative alla Scuola di specializzazione.

Art. 142. — Il direttore della Scuola è il professore di ruolo dell'insegnamento di ispezione degli alimenti di origine animale o di « anatomia patologica »; in mancanza di questi il Consiglio di Facoltà lo designerà tra i propri membri.

Gli insegnanti della Scuola sono scelti dal direttore tra i professori di ruolo, tra i liberi docenti, tra gli aiuti e gli assistenti nonchè tra le persone di riconosciuta competenza nella specialità. Il Consiglio direttivo della Scuola è composto dai docenti chiamati a svolgere gli insegnamenti prescritti ed è presieduto dal direttore. Questi stabilisce l'ordinamento e l'indirizzo degli studi nonchè il numero delle lezioni per ogni singolo insegnamento.

Art. 143. — La Commissione per gli esami di profitto è composta dal professore della materia, dal direttore della Scuola e da un docente del corso medesimo. La Commissione di diploma, presieduta dal direttore della Scuola è costituita da sette membri scelti fra gli insegnanti della Scuola medesima.

Art. 144. — Il Consiglio della Scuola stabilirà annualmente se i corsi dovranno effettuarsi qualora gli iscritti non raggiungano il numero prestabilito; come pure sceglierà con giudizio insindacabile gli allievi nel caso che il numero delle domande superi quello prefissato.

Art. 145. — Gli iscritti alla Scuola di specializzazione sono tenuti a pagare la tassa di iscrizione, le tasse e sopratasse di esame, la tassa di diploma, nonchè i contributi vari, secondo quanto stabilito per gli studenti della Facoltà di medicina veterinaria. Inoltre gli iscritti dovranno versare un contributo di laboratorio previsto dall'art. 11 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 marzo 1953

EINAUDI

SEGNI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 agosto 1953
Atti del Governo, registro n. 78, foglio n. 96. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 giugno 1953, n. 577.

Emissione di una serie di cinque francobolli celebrativi, speciali anaglifici, nella ricorrenza del primo centenario dell'inizio degli studi relativi alla stereoscopia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 21 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 239 del regolamento per i servizi postali (titolo preliminare e parte prima) approvato con regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Riconosciuta l'opportunità di emettere una serie di cinque francobolli celebrativi, speciali anaglifici, nella ricorrenza del primo centenario degli studi relativi a tale genere di riproduzione a rilievo;

Sentito il Consiglio di amministrazione per le poste e le telecomunicazioni;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata l'emissione di una serie di cinque francobolli celebrativi, speciali anaglifici, nella ricorrenza del primo centenario dell'inizio degli studi relativi alla stereoscopia.

Art. 2.

Con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro, verranno precisate le caratteristiche tecniché dei francobolli di cui all'art. 1 del presente decreto, e saranno indicati i termini per la validità ed il cambio dei francobolli medesimi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 giugno 1953

EINAUDI

DE GASPERI — SPATARO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corti dei conti, addì 8 *agosto* 1953
Atti del Governo, registro n. 78, *foglio n.* 100. — CARLOMAGNO

DECRETO MINISTERIALE 22 luglio 1953.

Ricostituzione del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per le conserve alimentari.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visti gli articoli 4 e 5 del regio decreto 31 agosto 1928, n. 2126, contenenti norme per il funzionamento dell'Istituto nazionale per le conserve alimentari;

Visto l'art. 7 del regio decreto 15 ottobre 1931, che ha approvato lo statuto dell'Istituto nazionale per le conserve alimentari;

Visto il decreto Ministeriale 6 dicembre 1950, che ha nominato il prof. La Rotonda Carlo, commissario per la temporanea gestione dell'Istituto nazionale per le conserve alimentari;

Considerata la necessità di ricostituire i normali organi amministrativi dell'Istituto stesso;

Viste le designazioni fatte al riguardo dagli organi competenti;

Decreta:

Art. 1.

Il prof. La Rotonda Carlo, è nominato presidente dell'Istituto nazionale per le conserve alimentari, cessando dalle funzioni di commissario dell'Ente medesimo.

Art. 2.

Sono nominati membri del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per le conserve alimentari i signori:

Silvestri Amari dott. Aldo, in rappresentanza del Ministero dell'industria e del commercio;

Pellegrini dott. Carlo, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Costa avv. Mario, in rappresentanza del Ministero del commercio con l'estero;

Palma dott. Giuseppe, in rappresentanza dell'Alto Commissariato per l'igiene e per la sanità pubblica;

Signorini cav. lav. Paolo, Del Gaizo cav. lav. Luigi, Baldassarre avv. Pietro, La Rocca Antonio, Vismara rag. Francesco, Negroni dott. Paolo, Fedele Giuseppe, Fabbri Aldo, in rappresentanza degli industriali conservieri.

Art. 3.

Il presidente ed i membri del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per le conserve alimentari durano in carica tre anni a partire dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 22 luglio 1953

Il Ministro: GAVA

(4129)

DECRETO MINISTERIALE 25 luglio 1953.

Rinnovazione della Commissione provinciale per il collocamento di Como.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che stabilisce, in due anni, la durata in carica dei membri componenti delle Commissioni provinciali per il collocamento;

Visto il decreto Ministeriale 9 gennaio 1950 di costituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Como e considerata la necessità di provvedere alla rinnovazione della Commissione stessa;

Viste le designazioni fatte dalle associazioni interessate su richiesta del competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

Articolo unico.

E' ricostituita nella provincia di Como, presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la Commissione provinciale per il collocamento composta dai signori:

Presidente:

Treves avv. Marco Giuseppe, direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro;

Hippel rag. Argeo, funzionario dell'Ufficio del lavoro designato a sostituire il presidente in caso di assenza.

Membri:

Consolo ing. Litterio, rappresentante del Genio civile;

Lunghi dott. Bruno, rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura;

Cetti dott. Giorgio, rappresentante dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Sala avv. Paolo, Montepilli Maria, Alquati Silvio, Butta Giuseppe, Carpani dott. Renato, Bianchi Enrico e Brambilla Mario, rappresentanti dei lavoratori;

Bollini rag. Carlo, Galeotti dott. Federico, Passera Corrado e Cairoli Martino, rappresentanti dei datori di lavoro;

Ulzega Cherubino, rappresentante dei coltivatori diretti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 25 luglio 1953

Il Ministro: RUBINACCI

(4015)

DECRETO MINISTERIALE 25 luglio 1953.

Rinnovazione della Commissione provinciale per il collocamento di Mantova.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che stabilisce, in due anni, la durata in carica dei membri componenti delle Commissioni provinciali per il collocamento;

Visto il decreto Ministeriale 27 dicembre 1949 di costituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Mantova e considerata la necessità di provvedere alla rinnovazione della Commissione stessa;

Viste le designazioni fatte dalle associazioni interessate su richiesta del competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

Articolo unico.

E' ricostituita nella provincia di Mantova, presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la Commissione provinciale per il collocamento composta dai signori:

Presidente:

Veronesi rag. Giovanni, direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro;

Pinti dott. Mario, funzionario dell'Ufficio del lavoro designato a sostituire il presidente in caso di assenza.

Membri:

Chiapparo geom. Iginio, rappresentante del Genio civile;

Bianchi rag. Edgardo, rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura;

Longhini Dante, rappresentante dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Aimoni Teodosio, Blasi Giuseppe, Pitocchi Giovanni, Frigo Severino, Zucchi Renato, Morra Mario e Bellussi Giovanni, rappresentanti dei lavoratori;

Pacchioni avv. Odoardo, Fogato Orazio, Treccani Tullio e Tonelli Giuseppe, rappresentanti dei datori di lavoro;

Paganella Arrigo, rappresentante dei coltivatori diretti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 25 luglio 1953

Il Ministro: RUBINACCI

(4016)

DECRETO MINISTERIALE 12 agosto 1953.

Ulteriore proroga della gestione d'ammasso della canapa di produzione 1953.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il regio decreto-legge 8 novembre 1936, n. 1955, concernente la disciplina della produzione ed utilizzazione della canapa;

Vista la legge 18 maggio 1942, n. 566, concernente il riordinamento degli Enti economici dell'agricoltura e dei consorzi agrari;

Visto il decreto Ministeriale 23 settembre 1938, recante norme per il funzionamento degli ammassi obbligatori della canapa e delle sementi delle piante tessili.

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 17 settembre 1944, n. 213, riguardante l'istituzione del Consorzio nazionale canapa e la soppressione dell'Ente nazionale esportazione canapa;

Visto il decreto Ministeriale 31 luglio 1953, con il quale per le provincie meridionali è stata prorogata al 20 agosto 1953 la data di inizio della gestione di ammasso della canapa di produzione 1953;

Udite le proposte formulate dal commissario del Consorzio nazionale canapa;

Ritenuta la necessità di prorogare ulteriormente, nelle provincie meridionali, i termini di inizio dello ammasso della canapa di produzione 1953;

Decreta:

Articolo unico.

I termini stabiliti per l'inizio della gestione di ammasso canapa dall'art. 19 del decreto Ministeriale 23 settembre 1938, sono eccezionalmente prorogati, a tutti gli effetti, per le provincie canapicole meridionali, per la gestione 1953-54, al 1° settembre 1953.

Per le provincie canapicole centro-settentrionali l'inizio di detta gestione avrà regolarmente luogo col 16 settembre 1953.

Roma, addì 12 agosto 1953

Il Ministro: SALOMONE

(4140)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DELLE DOGANE ED IMPOSTE INDIRETTE

Diffida per smarrimento di certificato per il pagamento di diritti doganali d'importazione

E' stato denunciato lo smarrimento del certificato doganale per il pagamento di diritti doganali d'importazione, n. 11776, dell'importo di L. 1.000.000 (un milione), emesso il 9 ottobre 1946 dalla sede di Roma della Banca d'Italia, a nome dell'Azienda Rilievo Alienazione Residuati (A.R.A.R.).

Si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorsi sei mesi dalla data della pubblicazione del predetto avviso senza che siano intervenute opposizioni, sarà provveduto al rimborso a favore del contabile della Sezione doganale Porto fluviale della dogana di Roma I, il quale ha denunciato lo smarrimento del titolo.

Roma, addì 1° agosto 1953

Il Direttore generale

(4128)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Avviso di rettifica concernente Stati che desiderano mantenere o rimettere in vigore trattati bilaterali conclusi anteriormente alla guerra con l'Italia (art. 44 del Trattato di pace).

Al comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 211 del 14 settembre 1949, deve essere apportata la seguente rettifica:

Belgio (nota n. 152/31/1945 del 31 luglio 1953).

La rimessa in vigore della Convenzione per evitare la doppia imposizione e protocollo finale, firmati in Bruxelles l'11 luglio 1931, chiesta dal Governo Belga in base all'art. 44 del Trattato di pace, deve intendersi riferita alla Convenzione e al protocollo stessi senza modifiche di sorta.

(4132)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Divieti di caccia e uccellagione

Fino a nuova disposizione, è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Genova, dell'estensione di ettari 460 circa, compresa nei comuni di Orero, Rezzoaglio, Borzonasca e San Colombano Certenoli, località Monte Ramaceto, delimitata dai seguenti confini:

partendo dalla frazione Terenzana, strada mulattiera che conduce a Monte Cucco, indi stessa mulattiera che, attraverso le Malghe di Levaggi, giunge ad Acero; attraversa i boschi comunali di Borzonasca e quindi di Rezzoaglio, fin sotto le Fontanasse; indi i boschi di Orero; passa sotto la Rocca Nera del Monte Ramaceto, attraversa il bosco comunale di San Colombano Certenoli fino a raggiungere la frazione Cichero; indi strada mulattiera fino alla frazione Terenzana.

Fino al 30 giugno 1954, è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Imperia, dell'estensione di ettari 1600 circa, compresa nel comune di Cosio d'Arroscia, delimitata dai seguenti confini:

torrente Negrone, dalla confluenza con il torrente Tanarello fino ad Upega, indi sentiero per Costa del Simone fino a Bric Scravaglion, crinale di Pian delle Selle; Pizzo Rodolfo; Barchei, fino al torrente Tanarello; detto torrente fino alla confluenza con il torrente Negrone.

Fino al 30 giugno 1955, è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Lucca, dell'estensione di ettari 50 circa, compresa nel comune di Camaiore, località Colli di Pedona, delimitata dai seguenti confini:

est: canale Acqua viva;

ovest: crinale del Colli di Pedona;

sud: canale della Mela;

nord: strada di Antichi per Borgovecchio, ed argine del fiume Camaiore fino alla località Cavallini.

Fino al 30 giugno 1955, è vietata, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia della starna, nella zona della provincia di L'Aquila, delimitata dai seguenti confini:

da Avezzano per la Tiburtina, San Pelino, Paterno, Taverna di Cerchio, Pescina, Venere, Gioia dei Marsi, Lecce dei Marsi, strada pedemontana fino al bivio di Strada n. 30, strada pedemontana di Arciprete fino a Trasacco, strada provinciale Trasacco, Luco dei Marsi, Avezzano.

Fino al 30 giugno 1954, è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Avellino, dell'estensione di ettari 800 circa, compresa nel comune di Gesualdo, delimitata dai seguenti confini:

sud-ovest: fiume Fredane;

ovest: vallone Marmaro Santo;

nord: nuova strada rotabile Fontanarosa-Gesualdo;

nord-est: strada provinciale Gesualdo-Villamaina; strada comunale Pagliara Vecchia; strada comunale Serra di Volpe; strada vicinale Cesine; vallone Cesine, fino all'incrocio con il fiume Fredane.

Fino al 30 giugno 1954, è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Avellino, dell'estensione di ettari 300 circa, compresa nel comune di Santo Stefano del Sole, delimitata dai seguenti confini:

strada comunale Pietrasciucola; confine intercomunale di Sorbo; via comunale della montagna per Volturara;

via Calcara e via Piedimonte fino all'incrocio con la strada comunale Pietrasciucola.

(3976)

Rinnovo di zone venatorie di ripopolamento e cattura

La zona di ripopolamento e cattura di Ostiglia (Mantova), della estensione di ettari 652 circa, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 21 agosto 1950, viene rinnovata fino al 30 giugno 1956.

La zona di ripopolamento e cattura di Cavriana, Monzambano e Volta Mantovana (Mantova), della estensione di ettari 2370, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 11 agosto 1950, viene rinnovata fino al 30 giugno 1956.

La zona di ripopolamento e cattura di Fossato di Vico (Perugia), dell'estensione di ettari 490, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 21 giugno 1950, s'intende rinnovata fino al 30 giugno 1956, limitatamente ai fondi della superficie di ettari 488.02.00.

Nei terreni poi, di proprietà dei signori Fabri-Calandrini Adolfo e Domenico, della superficie di ettari 1.98.00, situati entro il perimetro della suddetta zona di ripopolamento e cattura, la caccia e l'uccellagione, sotto qualsiasi forma, rimangono vietate, fino a nuova disposizione, ai sensi dell'articolo 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016.

(3981)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione di titoli di rendita nominativa

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 4

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse :

Debito	Numero d'iscrizione	Ammontare della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
Rendita 5 % (1935)	124774	5.000 —	Bandini *Coppola* Marco di Claudio minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Cagliari.	Bandini Marco di Claudio e di *Copula* Adele minore sotto la patria potestà dei padre, dom. a Cagliari.
B. T. N. 5 % (1959)	10971	3.500 —	Gentiloni Luigi fu Edgardo dom. in Trieste, con usufrutto vitalizio a Dini Maria Teresa fu *Gesualdo* ved. Gentiloni, dom. in Fano (Pesaro).	Come contro, con usufrutto vitalizio a Dini Maria Teresa fu *Casimiro* ved. Gentiloni, dom. in Fano (Pesaro).
Cons. 3,50 % (1906)	696750	220,50	*Pallotto* Elvira fu Paolo, minore sotto la patria potestà della madre Cappuccio Filomena fu Benedetto vedova *Pallotto* Paolo, dom. in Caserta, con usufrutto vitalizio a Cappuccio Filomena fu Benedetto vedova di *Pallotto* Paolo.	*Pallotta* Elvira fu Paolo, minore, sotto la patria potestà della madre Cappuccio Filomena fu Benedetto vedova di *Pallotta* Paolo, dom. in Caserta, con usufrutto vitalizio a Cappuccio Filomena fu Benedetto vedova di *Pallotta* Paolo.
Id.	696751	73,50	Come sopra.	Come sopra.
Rendita 5 % (1935)	17960	200 —	Mercadante *Aida* fu Vincenzo, moglie di Daniele Samuele, dom. in Lanciano (Chieti) con vincolo dotale.	Mercadante *Maria* fu Vincenzo, moglie di Daniele Samuele, dom. in Lanciano (Chieti) con vincolo dotale.
Id	17961	785 —	Come sopra.	Come sopra.
P. R. 3,50 % (1934)	500197	22.000 —	Fabiani *Giuseppina* di Saverio in Cristando Antonio, dom. a Sambiase (Catanzaro), vincolata come dote della titolare.	Fabiani *Laura Peppina* di Saverio, ecc. Come contro.
B. T. N 5 % (1949) Serie A	6805	50 —	Bandera *Maria* fu Angelo moglie di *Frosi Enrico*, dom. in Pizzighettone, vincolata per cauzione esattoriale.	Bandera *Angela Maria* fu Angelo moglie di *Frosi Mario Enrico*, dom. in Pizzighettone, vincolata per cauzione esattoriale.
Obbligazioni Venez. 3,50 %	2400	350 —	Come sopra.	Come sopra.
P. R. 3,50 % (1934)	288963	105 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	441266	665 —	Come sopra.	Come sopra.
B. T. N. 5 % (1959)	2694	500 —	Come sopra.	Come sopra.
Rendita 5 % (1935)	176716	25 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	188032	105 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	200290	50 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	203838	135 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	216662	55 —	Come sopra.	Come sopra.
P. R. 3,50 % (1934)	208134	297,50	*Fausto Andrea* di Nicola, dom. a Casciano (Massa Carrara).	*Andrei Fausto* di Nicola, dom. a Casciano (Massa Carrara).

Ai termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 6 agosto 1953

Il direttore generale: SALIMEI

(4049)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendite nominative

(2ª pubblicazione). Elenco n. 19.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con regio decreto 17 luglio 1910, n. 536 e 75 del regolamento generale, approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, e art. 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 20 agosto 1947, n. 990, si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a questa Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi:

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Rendita 5 % (1935)	150709 (nuda proprietà)	Guglielmo Michele fu Antonio, minore, sotto la patria potestà della madre Caruso Maria Teresa di Nicola vedova di Guglielmo Antonio, dom. in Andretta (Avellino), con usufrutto a quest'ultima	900 —
Id.	76474	Severino Emilia fu Berardino, nubile, dom. ad Avellino	375 —
Id.	188525 (nuda proprietà)	Cassa scolastica del Liceo-ginnasio « Norberto Turriziani » di Frosinone, con usufrutto a Turriziani Maria Teresa fu Norberto, dom. in Frosinone	3.350 —
Id.	230405 (nuda proprietà)	Cassa scolastica del Liceo-ginnasio governativo « Norberto Turriziani » in Frosinone, con usufrutto a Turriziani Maria Teresa fu Norberto, dom. in Frosinone	500 —
Id.	57603	Basile Germana fu Michele, moglie di Fisichella Francesco, dom. in Biancavilla (Catania), con vincolo dotale	2.400 —

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

Roma, addì 6 giugno 1953

Il direttore generale: SALIMEI

(2819)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO
ISPETTORATO GENERALE RAPPORTI FINANZIARI CON L'ESTERO
PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 185

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi del 17 agosto 1953

Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse (Decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632)

1 dollaro U.S.A. . . . . . . Lit. 624,92
1 dollaro canadese . . . . . . » 631,75

Cambio per le contrattazioni in lire sterline (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1949, n. 215).

1 lira sterlina . . . . Lit. 1749,78

Cambi di compensazione

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	Lit.	12.50	per franco belga
Danimarca	»	90,46	» corona danese
Egitto	»	1794,55	» lira egiziana
Francia	»	1,785	» franco francese
Germania	»	148,77	» marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	»	87,48	» corona norvegese
Olanda	»	164,44	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	»	120,78	» corona svedese
Svizzera (conto A)	»	142,90	» franco svizzero

PREFETTURA DI GORIZIA

Restituzione di cognome nella forma originaria

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Vista la domanda della signora Cescut Teresa vedova Tommasi ed altri, intesa ad ottenere la restituzione del proprio cognome, ridotto in forma italiana con decreto prefettizio datato 31 agosto 1933, n. 50/162-I, nella forma originaria e precisamente da Tommasi a Tomsic e fermo restando il decreto stesso nei confronti degli altri familiari;

Visto il regio decreto 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina;

Visto il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del decreto anzidetto;

Visto il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nelle norme citate;

Vista la nota del Ministero dell'interno 24 giugno 1948, numero 8300.11;

Decreta:

E' revocato parzialmente il decreto prefettizio 31 agosto 1933, n. 50/162-I, nel senso che il cognome della signora Cescut Teresa ved. Tommasi fu Andrea e della fu Dugar Caterina, nata a Savogna d'Isonzo il 31 ottobre 1881 e residente a Savogna d'Isonzo, è restituito a tutti gli effetti nella forma originaria di Tomsic.

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

Tommasi Zorka (Albina) fu Leone, nata a Savogna d'Isonzo il 14 ottobre 1912, figlia.

Il presente decreto a cura dell'autorità comunale di Savogna d'Isonzo sarà notificato all'interessata ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di legge

Gorizia, addì 13 luglio 1953

Il prefetto: DE ZERBI

(3881)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

Concorso ad un posto di assistente in prova (gruppo A, grado 9°) nella sezione veterinaria del Laboratorio di microbiologia.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visti il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395; il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960; i regi decreti-legge 3 gennaio 1926, n. 48, 2 giugno 1936, n. 1172; 8 luglio 1941, n. 868; il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137; il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176; la legge 3 maggio 1950, n. 223; la legge 3 giugno 1950, n. 375; il regio decreto-legge 17 ottobre 1941, n. 1265; il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 811, ratificato dalla legge 30 luglio 1950, n. 630, e la legge 20 giugno 1952, n. 724;

Decreta:

Art. 1.

Nell'Istituto superiore di sanità è indetto un concorso per titoli e per esami ad un posto di assistente in prova (gruppo A, grado 9°) nella sezione veterinaria del Laboratorio di microbiologia.

Art. 2.

Possono partecipare al concorso coloro che hanno compiuto i 18 anni di età e non superato i 35. Tale limite massimo di età è suscettibile di aumento in virtù di speciali disposizioni di legge, ma non può comunque superare i 45 anni.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta nella prescritta carta da bollo e corredata dei documenti di cui all'art. 4, deve essere inviata, in plico raccomandato, allo Istituto superiore di sanità, Roma, viale Regina Margherita n. 299, entro il termine di novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Devono essere indicate nella domanda due delle lingue straniere di cui all'art. 6 nelle quali il candidato intende di sostenere l'esame.

Inoltre devono essere elencati i documenti ed i titoli presentati e deve essere precisato il recapito del concorrente.

Art. 4.

A corredo della domanda gli aspiranti devono produrre, nella prescritta carta da bollo e muniti delle occorrenti vidimazioni e legalizzazioni, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato di cittadinanza italiana; ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini italiani dello Stato coloro per i quali l'equiparazione sia riconosciuta a norma di legge;

3) certificato, da rilasciarsi dal sindaco, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, a' termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

4) certificato di regolare condotta morale e civile da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove l'aspirante risiede da almeno un anno. In caso di residenza per un tempo minore dovranno esibire altri certificati dei sindaci dei Comuni nei quali il candidato ha avuto, entro l'anno, precedente residenza;

5) certificato generale del casellario giudiziale;

6) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza da cui risulti che il candidato è di sana costituzione fisica ed è esente altresì da difetti ed imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio.

L'Amministrazione potrà in qualunque momento sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia.

7) stato di servizio militare (per gli ufficiali) o foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) o certificato d'esito di leva o d'iscrizione nelle liste di leva (per coloro che non abbiano prestato servizio militare). I candidati che abbiano partecipato ad operazioni di guerra ed intendano valersi dei conseguenti benefici, devono presentare, inoltre, la prescritta dichiarazione integrativa rilasciata dalle competenti autorità militari a' sensi delle vigenti disposizioni;

8) diploma di laurea in medicina veterinaria oppure in medicina e chirurgia, da prodursi in originale o in copia notarile;

9) le pubblicazioni scientifiche da prodursi, possibilmente in cinque esemplari, in plico a parte ed entro il termine fissato dall'art. 3, accompagnate da un elenco di esse in duplice copia. Sugli involucri contenenti le dette pubblicazioni devono essere indicati il cognome ed il nome del candidato ed il concorso al quale esse si riferiscono. Saranno accolti soltanto i lavori pubblicati, ovvero in bozze di stampa purchè risulti che il lavoro è stato accettato per la pubblicazione da un periodico scientifico;

10) tutti gli altri titoli o notizie sulla operosità scientifica che il candidato riterrà opportuno di presentare,

11) fotografia recente del candidato firmata dal medesimo. Tanto la fotografia che la firma dovranno essere autenticate;

12) situazione di famiglia nella prescritta carta da bollo e debitamente legalizzata da esibirsi dagli aspiranti che intendano far valere a qualsiasi fine le loro condizioni familiari.

I certificati di cui ai numeri 2), 3), 4), 5) e 6) devono essere di data non anteriore di tre mesi a quella della pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*.

La legalizzazione della firma non occorre per i certificati rilasciati dalle autorità residenti in Roma.

I concorrenti che già appartengono ad Amministrazioni statali come impiegati civili di ruolo possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 6), 7) e 8) unendo altresì la copia dello stato matricolare (servizi civili) con la qualifica riportata nell'ultimo quinquennio, rilasciata dall'Amministrazione dalla quale l'aspirante dipende, munita della prescritta marca da bollo debitamente annullata.

Le qualità che danno diritto alla proroga del limite massimo di età o a precedenza o a preferenza nell'assegnazione dei posti devono essere comprovate con certificati rilasciati dalle competenti autorità a norma delle vigenti disposizioni e allegati alla domanda.

Art. 5.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso e le qualifiche che diano titolo di preferenza agli effetti della nomina al posto debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda ad eccezione del requisito dell'età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando del concorso.

Per la presentazione dei documenti riguardanti titoli preferenziali è accordata peraltro, ai candidati ammessi alla prova orale, la facoltà di produrre, prima di sostenere la detta prova, quei documenti che attestino nei loro confronti nuovi titoli preferenziali.

Art. 6.

L'esame consta di due prove scritte, di tre prove pratiche e della prova orale.

Le prove avranno luogo a Roma, nell'Istituto superiore di sanità, nei giorni che verranno tempestivamente comunicati ai candidati ammessi al concorso.

A) *Prove scritte*:

1) su un argomento di anatomia e istologia nel campo dei tumori maligni delle ghiandole a secrezione interna, del polmone, della mammella, del fegato e dei reni;

2) traduzione in italiano da due lingue straniere scelte dal candidato fra la lingua francese, l'inglese e la tedesca;

B) *Prove pratiche*:

1) allestimento, osservazione e descrizione di preparati istologici normali;

2) allestimento, osservazione e descrizione di preparati istologici patologici;

3) autopsia di un animale di laboratorio o domestico con rilievo dei fatti patologici più importanti e prelievo di pezzi di organi ai fini dell'accertamento diagnostico.

C) *Prova orale*:

1) cultura generale nel campo tecnico;

2) gli argomenti delle prove scritte e pratiche ad eccezione delle lingue estere;

3) organizzazione e compiti dell'Istituto superiore di sanità.

Art. 7.

Per le prove scritte i candidati hanno a loro disposizione: per la prova di cui al n. 1), sino a 6 ore, per la prova di cui al n. 2), sino a tre ore.

Per ciascuna delle prove pratiche i candidati hanno a loro disposizione sino a 9 ore di tempo.

Art. 8.

La Commissione giudicatrice del concorso è composta a norma dell'art. 16 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 811, ratificato dalla legge 30 luglio 1950, n. 630.

Art. 9.

Ogni commissario dispone di 10 punti per i titoli, di 10 punti per ciascuna prova scritta, di 10 punti per ciascuna prova pratica, di 10 punti per la prova orale.

Non sono ammessi alle prove di esame i concorrenti che non abbiano ottenuto i 35/50 nel giudizio sui titoli.

Sono ammessi alla prova orale i concorrenti che abbiano ottenuto almeno 35/50 dei punti nel complesso delle prove scritte e delle prove pratiche purchè in nessuna di esse abbiano conseguito meno di 30/50.

La prova orale non s'intende superata se il candidato non ottenga la votazione di almeno 35/50.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma dei punti riportati nei titoli ed in ciascuna prova.

La graduatoria degli idonei sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

Art. 10.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri riconosce la regolarità del procedimento degli esami, decide in via definitiva sulle contestazioni relative alla precedenza dei concorrenti, approva la graduatoria dei candidati dichiarati idonei e procede alla nomina del vincitore secondo l'ordine della graduatoria stessa e con l'osservanza delle vigenti disposizioni per eventuali preferenze e riserve.

Art. 11.

Il direttore generale dell'Istituto superiore di sanità è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà presentato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° aprile 1953

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
L'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica
MIGLIORI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *luglio* 1953
Registro n. 80, *foglio n.* 96. — FERRARI

(4052)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Concorso per l'ammissione di ufficiali di complemento al 2° anno dell'Accademia militare di Modena

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 9 maggio 1940, n. 368, concernente l'ordinamento dell'Esercito;

Visto il testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito, approvato con regio decreto 14 marzo 1938, n. 596, e successive modificazioni;

Vista la legge 9 giugno 1950, n. 449, concernente norme sull'ammissione all'Accademia militare e varianti al testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito;

Vista la legge 10 ottobre 1950, n. 877, concernente il trattamento economico degli allievi delle Accademie militari per l'esercito, per la marina e per l'aeronautica;

Vista la legge 26 luglio 1929, n. 1397, concernente la istituzione dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra;

Visto il regio decreto 5 luglio 1934, n. 1176 e successive modificazioni ed estensioni, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi;

Visto il regio decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1587, concernente i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Vista la legge 15 luglio 1950, n. 539, concernente l'applicabilità ai mutilati ed invalidi per servizio ed ai congiunti dei caduti per servizio dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Visto il decreto Ministeriale 12 marzo 1953 che approva la graduatoria del concorso per l'ammissione all'Accademia militare per l'anno accademico 1952-53;

Decreta:

Art. 1.

Per ricoprire i posti rimasti vacanti nel concorso per l'ammissione all'Accademia militare, bandito col decreto Ministeriale 5 maggio 1952, è indetto un concorso per esami, per l'ammissione diretta al 2° anno della predetta Accademia per il seguente numero di posti:

a) 12 per il corso delle varie armi;
b) 16 per il corso del servizio automobilistico.

Art. 2.

Possono prendere parte al concorso i sottotenenti di complemento in servizio o in congedo: delle varie armi, se aspiranti al corso di cui all'art. 1 lettera *a*) o del servizio automobilistico se aspiranti al corso di cui all'art. 1 lettera *b*) i quali:

a) siano riconosciuti fisicamente idonei in seguito ad appositi accertamenti ed abbiano statura non inferiore a m. 1,63;

b) non abbiano superato il 25° anno di età al 1° ottobre 1953;

c) siano in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:
diploma di maturità classica;
diploma di maturità scientifica;
diploma di abilitazione rilasciato dagli istituti tecnici commerciali, industriali, agrari, nautici e per geometri;

d) abbiano riportato, in sede di note caratteristiche, quale ultima qualifica quella minima di «buono con punti 3» se trattasi di ufficiali in congedo o di ufficiali che, ultimato il servizio di prima nomina, siano stati trattenuti in servizio; siano riconosciuti meritevoli di partecipare al concorso dai competenti superiori gerarchici, per qualità morali e militari nonchè per preparazione tecnico-professionale, se trattisi di ufficiali in servizio di prima nomina o comunque in servizio.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 24, debbono essere indirizzate al comando dell'Accademia militare in Modena.

Esse devono essere presentate o fatte pervenire, entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, al comando del distretto militare cui i concorrenti sono effettivi, oppure, se in servizio militare, al comando del corpo od ente dal quale dipendono.

Art. 4.

Le domande devono contenere le seguenti indicazioni:

a) cognome, nome, paternità e data di nascita del concorrente;
b) esplicita dichiarazione del titolo di studio posseduto;
c) grado, arma e distretto o corpo di appartenenza;
d) elenco dei documenti che vengono uniti alla domanda;
e) indirizzo esatto del concorrente.

Art. 5.

Entro il termine di cui al precedente art. 3 i concorrenti dovranno altresì presentare alle autorità di cui allo stesso articolo, i seguenti documenti:

a) titolo di studio originale o copia autentica notarile, debitamente legalizzata;

b) estratto dell'atto di nascita (carta bollata da L. 40), debitamente legalizzato dal tribunale o dal pretore;

c) certificato di stato civile libero (carta bollata da L. 24), rilasciato dall'ufficiale dello stato civile, debitamente legalizzato dal tribunale o dal pretore;

d) certificato generale del casellario giudiziale (carta bollata da L. 85), debitamente legalizzato;

e) certificato di buona condotta (carta bollata da L. 24), rilasciato dal sindaco del Comune di abituale residenza del concorrente e vistato per conferma dal prefetto;

f) certificato di cittadinanza italiana (carta bollata da L. 24), legalizzato dal prefetto, se sia stato rilasciato dal sindaco; dal tribunale o dal pretore, se rilasciato dall'ufficiale dello stato civile;

g) domanda in carta bollata da L. 32, diretta al Ministero della difesa-Esercito, contenente esplicita rinuncia al grado rivestito per assumere la qualifica di allievo. La rinuncia avrà effetto dalla data di ammissione in Accademia. Per coloro che non conseguissero la nomina a sottotenente in servizio permanente, la rinuncia al grado, giusta la disposizione di cui all'ultimo comma dell'art. 2 della legge 9 giugno 1950, n. 449, sarà considerata come non avvenuta;

h) certificato per gli orfani dei caduti in guerra comprovante tale loro qualità, rilasciato dal presidente del comitato provinciale degli orfani di guerra presso cui il concorrente è iscritto e legalizzato dal prefetto;

i) copia autentica o notarile del decreto concessivo della pensione privilegiata ordinaria, oppure apposita dichiarazione, in carta da bollo da L. 24, rilasciata dal competente Ministero, per gli orfani dei caduti per servizio;

l) fotografia recente (in formato visita, senza cartoncino 4 x 6) del concorrente con l'indicazione, leggibile, del nome, cognome e paternità. Nessuna legalizzazione sarà posta su detta fotografia.

Per i certificati a firma del sindaco di Roma e dei suoi delegati non è richiesta la legalizzazione.

I certificati di cui alle lettere *c*), *d*), *e*) ed *f*) dovranno essere di data non anteriore di tre mesi a quella del presente bando.

Tutti i concorrenti, a qualunque categoria appartengano (compresi quindi gli orfani di guerra, i figli degli invalidi di guerra ecc.), hanno l'obbligo di esibire domande e documenti in carta bollata.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni dello Stato ovvero all'Amministrazione della difesa-Esercito per altri concorsi.

Art. 6.

Non sarà dato corso alle domande presentate oltre il termine stabilito all'art. 3 del presente decreto o insufficientemente documentate.

I concorrenti che risiedano in territorio non metropolitano potranno presentare — entro il detto termine — la sola domanda purchè producano entro trenta giorni successivi, i documenti prescritti.

Art. 7.

Il Ministro può negare, con provvedimento non motivato ed insindacabile, la partecipazione al concorso di qualsiasi concorrente.

Art. 8.

Le visite mediche cui i candidati saranno sottoposti sono le seguenti

a) *visita preliminare collegiale*, presso l'ospedale militare della sede del comando militare territoriale nel cui territorio è dislocato il corpo o distretto militare di residenza (ospedale militare di Cagliari per i residenti in Sardegna), nel giorno che sarà loro comunicato dal comando militare territoriale stesso.

Per i concorrenti residenti all'estero, la visita preliminare sarà passata da un sanitario di fiducia delle ambasciate, legazioni o consolati generali equiparati a legazioni, presso le sedi di tali rappresentanze. Le spese relative sono a carico dei concorrenti.

b) *visita medica di appello*: vi saranno sottoposti i concorrenti che, dichiarati inabili nella visita preliminare, ne abbiano fatta richiesta per iscritto seduta stante.

I concorrenti dichiarati inabili anche nella visita di appello o che vi abbiano rinunciato, saranno eliminati dal concorso.

Le visite di appello saranno iniziate il giorno successivo a quello della comunicazione dell'esito della visita preliminare, presso la Direzione di sanità del comando militare territoriale.

Se in tale visita di appello dovesse consultarsi lo stesso specialista già sentito nella visita preliminare, il concorrente sarà inviato a sostenere la visita di appello presso la Direzione di sanità del comando militare territoriale viciniore.

Il giudizio di appello per i concorrenti residenti in Sardegna e per quelli comunque non residenti in Italia dichiarati non idonei alla visita preliminare, sarà devoluto insindacabilmente alla Commissione degli accertamenti definitivi di cui alla seguente lettera *c*).

c) *visita di accertamento definitivo*, presso la sede dell'Accademia militare di Modena.

Vi saranno sottoposti tutti i concorrenti già dichiarati abili nella visita preliminare o di appello.

Il risultato è inappellabile.

In conseguenza i concorrenti dichiarati non idonei saranno eliminati dal concorso.

Gli inviti di presentazione saranno diramati dal comando dell'Accademia militare.

Art. 9.

Gli esami di concorso avranno luogo presso la sede dell'Accademia militare di Modena, a decorrere dal 15 settembre 1953 e consisteranno nelle seguenti prove orali topografia, analisi matematica, geometria analitica, fisica, in base ai programmi annessi al presente decreto.

Saranno ammessi agli esami solo i concorrenti che siano stati dichiarati abili nella visita medica di accertamento definitivo di cui alla lettera *c*) del precedente art. 8.

Saranno dichiarati idonei i concorrenti che, in ciascuna prova di esame, avranno riportato una votazione non inferiore a 10/20.

Art. 10.

Con successivo decreto Ministeriale sarà provveduto alla costituzione della Commissione esaminatrice.

Art. 11.

I posti disponibili verranno conferiti nell'ordine risultante da due distinte graduatorie di merito, una per i concorrenti al corso delle varie armi ed una per i concorrenti al corso del servizio automobilistico, nelle quali i concorrenti dichiarati idonei agli esami di concorso di cui all'art. 9 nonchè della visita medica di accertamento definitivo, saranno iscritti in base alla media dei voti riportati negli esami stessi.

A parità di media saranno osservate le preferenze stabilite dall'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive modificazioni ed estensioni, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi.

Art. 12.

Il comando dell'Accademia militare provvederà alla formazione delle graduatorie di merito e le rimetterà, in doppio esemplare, al Ministero della difesa-Esercito (Direzione generale personale ufficiali), per l'approvazione.

Dette graduatorie saranno corredate delle domande e dei documenti relativi a ciascun concorrente.

Art. 13.

Ricevuta dal Ministero l'approvazione delle graduatorie, il comando dell'Accademia militare provvederà per le opportune partecipazioni ai concorrenti nonchè a regolare la presentazione all'istituto di quelli tra essi da ammettere ai corsi.

Art. 14.

Ai vincitori del concorso sarà corrisposto, durante la loro permanenza in Accademia, il trattamento previsto dalla legge 10 ottobre 1950, n. 877.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° luglio 1953

Il Ministro: PACCIARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 agosto 1953
Registro n. 32 Esercito, foglio n. 90. — IRBICELLA

PROGRAMMA DEGLI ESAMI

Topografia

1ª TESI. — Rappresentazione del terreno su di un piano: Carte. Planimetria ed altimetria. Scale di proporzione numeriche e grafiche. Segni convenzionali.

2ª TESI. — Rappresentazione grafica dell'altimetria. Piani quotati, curve di livello, tratteggio, ombreggiatura, tinte ipsometriche. Profili.

3ª TESI. — Carte topografiche in uso nell'esercito. Orientamento e lettura della carta. Itinerari rettificati Plastici.

4ª TESI. — Limiti del campo topografico. Geoide ed elissoide. Coordinate geografiche. Superfici di livello. Azimut e convergenza dei meridiani. Cenno sulla triangolazione geodetica.

5ª TESI. — Rappresentazione conforme di Gauss e reticolato chilometrico.

6ª TESI. — Determinazione di punti e di direzioni. Strumenti di mira. Livella a bolla d'aria. Strumenti per frazionare le graduazioni.

7ª TESI. — Misura diretta e indiretta delle distanze. Cenni sui longimetri. Cannocchiale distanziometro e stadia. Cenni sui telemetri.

8ª TESI. — Rete topografica. Strumenti e metodi per la misura degli angoli. Squadri, cerchi graduali, bussole goniometriche; teodolite, tacheometro. Errori strumentali sistematici.

9ª TESI. — Goniografi: tavoletta pretoriana, mod. 39. Cavicchi (Cenni). Errori strumentali sistematici.

10ª TESI. — Cenni sul rilievo celerimetrico, fotogrammetrico, stereofotogrammetrico e speditivo.

L'esame orale, della durata di 30', verterà su:

due tesi estratte a sorte;

problemi pratici di lettura e studio delle carte topografiche.

Analisi matematica

1ª TESI. — Cenno sulla teoria dei numeri — Numeri complessi. Operazioni con numeri complessi. Potenze e radici di numeri complessi. Rappresentazione geometrica dei numeri. Disposizioni, permutazioni, combinazioni, coefficienti binomiali, binomio di Newton. Cenni sul calcolo delle probabilità.

2ª TESI. — Determinanti — Proprietà dei determinanti — Determinanti di Wandermonde. Sistemi di equazioni lineari — Regola di Cramer — Teorema di Rouchè — Capelli. Principio di identità dei polinomi — Regola di Ruffini per la divisione di un polinomio in fattori — Equazioni algebriche.

3ª TESI. — Insiemi e successioni — Insieme limitato — Estremo superiore ed inferiore di un insieme di numeri reali. Massimo. Minimo. Punto di accumulazione. Limiti delle successioni. Il numero « e » base dei logaritmi neperiani.

4ª TESI. — Cenno del concetto generale di funzione di una variabile — Classificazione e diagrammi delle funzioni — Limiti delle funzioni di una variabile — Calcolo limite fondamentale — Funzioni continue.

5ª TESI. — Derivate delle funzioni di una variabile — Regole fondamentali di derivazione: somma, prodotto, quote — Funzioni inverse e loro derivate — Derivate di funzioni di funzione — Derivate successive — Infinitesimi ed infinito — Differenziali. Differenziali successive.

6ª TESI. — Massimi e minimi di una funzione — Funzioni crescenti, decrescenti, costanti in un intervallo — Teorema di Rolle, Cauchy di Cavalieri (o della media) — Teorema di De l'Hospital — Limite delle funzioni che si presentano sotto forme indeterminate — Regola generale per la determinazione dei massimi e dei minimi di una funzione — Calcolo numerico approssimato delle radici reali di una equazione.

7ª TESI. — Integrali indefinite — Integrali che si ottengono dalle regole di differenziazione — Integrazione per somma, per parti, per sostituzione — Integrali limitate — Applicazioni fondamentali del calcolo integrale alla determinazione di lunghezza, area, volume.

8ª TESI. — Funzioni numeriche reali di due o più variabili numeriche reali — Derivate e differenziali parziali — Differenziale totale — Derivate parziali successive — Inversione della derivazione — Derivazione delle funzioni composte.

L'esame orale, della durata massima di 30', verterà, su tre tesi estratte a sorte: una dalla 1ª alla 4ª tesi; una dalla 5ª alla 6ª; una dalla 7ª all'8ª tesi.

Geometria analitica

1ª TESI. — Nozioni preliminari, coordinate ascisse sulla retta e coordinate cartesiane nel piano. Equazione della retta nelle varie forme. Sistema di due rette. Fascio di rette.

2ª TESI. — Equazione normale di una retta orientata. Coseni direttori. Condizioni di perpendicolarità di due rette. Angoli e distanze.

3ª TESI. — Trasformazione delle coordinate cartesiane. Coordinate polari, distanza di due punti ed equazioni della retta in coordinate polari. Elementi impropri del piano, coordinate omogenee. Punti e rette immaginari, rette isotrope, punti ciclici.

4ª TESI. — Circonferenze, ellisse, iperbole, parabola, definite come luogo di punti. Loro equazioni cartesiane ridotte, polari, parametriche.

5ª TESI. — Sistema di una conica con una retta. Costruzioni grafiche. (Ellisse, iperbole e parabola definite mediante le direttrici).

6ª TESI. — Teoria generale delle coniche.

7ª TESI. — Curve piane, curve algebriche e trascendenti. Tangente e normale ad una curva piana di un suo punto. Esempi di curve notevoli. Grafici di curve algebriche e trascendenti. Grafici in coordinate polari. Determinazione analitica di luoghi geometrici con o senza l'intervento di parametri. Esempi di luoghi notevoli.

8ª TESI. — Coordinate cartesiane nello spazio. Equazione del piano delle sue varie forme. Sistema di due piani. Fascio di piani. Equazione della retta nelle sue varie forme. Condizioni di parallelismo e di complanorità di due rette. Sistema retta-piano. Giacitura determinata da due direzioni.

9ª TESI. — Coseni direttori di una retta. Condizioni di perpendicolarità di due rette. Equazione normale di un piano. Distanze ed angoli.

10ª TESI. — Trasformazione delle coordinate cartesiane ortogonali. Elementi impropri e coordinate cartesiane omegenee. Elementi immaginari nello spazio. Coordinate polari e coordinate cilindriche.

11ª TESI. — Superfici e linee nello spazio, equazioni cartesiane e parametriche, casi particolari, coni, cilindri, superfici rotonde, quadriche.

L'esame orale, della durata massima di 30', verterà su tre tesi estratte a sorte (due fra le prime 7 ed una fra le rimanenti).

Fisica

Parte prima. — *Meccanica generale*

1ª TESI. — Cinematica del punto materiale: movimento e quiete, equazione del movimento, movimento uniforme, movimento vario, i movimenti uniformemente vari, movimenti simultanei, movimento oscillatorio semplice, diagrammi dei movimenti, composizione e scomposizione dei movimenti vibratori.

2ª TESI. — Cinematica dei sistemi rigidi: il teorema di Chasles, movimenti di traslazione e di rotazione, composizione delle traslazioni e delle rotazioni, movimento di rotazione cilindrico, movimento elicoidale.

3ª TESI. — Dinamica: leggi fondamentali, principi delle forze, composizione e scomposizione delle forze concorrenti in un punto a distanza finita o infinita, centro delle forze parallele.

4ª TESI. — Momento di una forza rispetto ad un punto, ad un asse a un piano. I teoremi dei momenti. Coppia di forze e teoremi relativi. Riduzione di un sistema di forze ad una forza e ad una coppia.

5ª TESI. — Centro di gravità. Equilibrio dei corpi appoggiati sopra ad un piano orizzontale e dei corpi girevoli intorno ad un asse. Le resistenze passive e le macchine in equilibrio. Macchine composte.

6ª TESI. — Lavoro ed energia: lavoro di una forza costante, di una forza variabile. Lavoro della risultante. Lavoro di una coppia. Lavoro e forza viva. Potenza. Lavoro dell'attrito. Lavoro delle macchine. Forza viva nel movimento di rotazione. Momenti di inerzia. Teorema fondamentale. Urto dei corpi anelastici. Urto dei corpi elastici. Urto obliquo.

7ª TESI. — La gravitazione universale: la gravità e le sue leggi, moto dei gravi, il pendolo semplice e le sue leggi, pendolo composto. Pendolo di Kater. Forza centripeta e reazione centrifuga, variazione di « g » alle diverse latitudini.

8ª TESI. — Strumenti e metodi di misure: sistemi di misurazione; misura delle lunghezze e strumenti relativi; misura delle masse, bilancieri di precisione, bilancia di Westphal; misura del tempo; misure dei volumi.

Parte seconda. — *Acustica*

9ª TESI. — Propagazione delle vibrazioni. Equazione del raggio. Vibrazioni e onde longitudinali. Principio di Huyghens. Interferenze dei raggi. Onde stazionarie. Riflessione e rifrazione delle onde. Il principio Döppler. Caratteri distintivi del suono. Risonanza. Leggi di vibrazione delle sorgenti sonore.

Parte terza. — *Ottica geometrica*

10ª TESI. — I caratteri della luce. La riflessione e le sue leggi. La riflessione negli specchi piani. La riflessione negli specchi sferici. La rifrazione semplice e le sue leggi.
Riflessione totale.
La relazione n: $\frac{n_2}{n_1}$
La riflessione nei mezzi terminati da superfici piane non parallele. Misura degli indici di rifrazione.

11ª TESI. — La rifrazione attraverso una superficie sferica. Costruzioni geometriche. Ingrandimento. Aberrazioni. La rifrazione nei mezzi terminati da superfici sferiche centrate. Centro ottico. I sistemi centrati. Studi sperimentali delle lenti. Focometria.

12ª TESI. — Ottica fisica: la riflessione e gli specchi. La rifrazione semplice e le sue leggi. La rifrazione nelle lastre e nei prismi. La rifrazione attraverso diottrie. I sistemi centrati e le lenti sottili. La dispersione dell'energia raggiante e gli strumenti di ottica. Leggi fotometriche e misura delle quantità di luce.

L'esame orale, della durata massima di 30' verterà su tre tesi estratte a sorte (due fra le prime 8 ed una fra le rimanenti).

Il Ministro: PACCIARDI

(4123)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Graduatoria generale del concorso a cinquantasei posti di vice segretario in prova (gruppo A, grado 11°) nel ruolo amministrativo centrale.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto Ministeriale 15 maggio 1951, registrato alla Corte dei conti il 30 agosto 1951, registro 9, foglio 375, con il quale è stato indetto un concorso pubblico per esami a cinquantasei posti di vice segretario in prova (grado 11°, gruppo *A*), nel ruolo amministrativo centrale;

Visti i decreti Ministeriali 31 maggio 1952, registrato alla Corte dei conti l'11 giugno 1952, registro n. 9, foglio n. 383, 13 aprile 1953, registrato alla Corte dei conti il 18 maggio 1953, registro n. 7, foglio n. 346; 16 maggio 1953 in corso di registrazione alla Corte dei conti, relativi alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso predetto;

Visto il decreto Ministeriale 31 maggio 1952 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 5 giugno 1952, con il quale è stato fissato il diario delle prove scritte di esame;

Visti gli atti della precitata Commissione giudicatrice e riconosciuta la regolarità del procedimento seguito;

Visto l'art. 44 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960 e l'art. 10 del bando del concorso;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria di merito del concorso a cinquantasei posti di vice segretario in prova (grado 11°, gruppo *A*) nel ruolo amministrativo centrale, indetto col decreto citato nelle premesse:

N.	Nome		Punti
1.	Gaudino Salvatore, combattente	punti	16,583
2.	Madaro Guido, combattente	»	15,90
3.	Raimondi Lelio	»	15,483
4.	Brigati Luigi	»	15,40
5.	Ricciuti Francesca	»	15,366
6.	Matteucci Evelina	punti	15,30
7.	D'Amato Nestore Dino	»	15,283
8.	Adinolfi Francesca	»	15,233
9.	Romiti Marcello	»	15,166
10.	Valentini Giovanni	»	15,033
11.	Bellei Panfilo	»	14,80
12.	Moneta Serafino	»	14,716
13.	Vannuccini Enrico, invalido di guerra	»	14,683
14.	Parlato Benedetto, combattente	»	14,633
15.	D'Ambrosio Alessandro	»	14,633
16.	De Francesco Aldo	»	14,616
17.	Mitolo Antonio	»	14,60
18.	Ercolani Francesco	»	14,583
19.	Panzani Vincenzo, impiegato Ministero interno	»	14,55
20.	Prinzivalli Vincenzo	»	14,55
21.	Garella Ernesto, combattente	»	14,50
22.	Peca Giorgio	»	14,50
23.	Metalli Giuliano	»	14,416
24.	D'Alena Aldo	»	14,40
25. Raucci Remigio		»	14,383
26.	Alfieri Vittorio, deportato civile	»	14,366
27.	Alfonzo Mariano	»	14,366
28.	Giordano Vittorio Emanuele	»	14,35
29.	Marangoni Giovanni	»	14,316
30.	D'Alfonso Luigi	»	14,25
31.	Pellico Silvio	»	14,166
32.	Liotta Ettore	»	14,15
33.	Nicastro Goffredo, nato l'8-2-1925	»	14,116
34.	Pirrera Filippo, nato il 19-10-1925	»	14,116
35.	Testa Carlo, nato l'11-12-1927	»	14,116
36.	Cionci Spartaco, combattente	»	14,10
37.	De Bellis Michele, nato il 7-12-1923	»	13,966
38.	Rizzi Giuseppe, nato il 20-10-1928	»	13,966
39.	Dolfin Enrico, combattente	»	13,95
40.	Fabricatore Walter	»	13,916
41.	Corongiu Remo	»	13,90
42.	Poltronieri Umberto, nato il 9-2-1923	»	13,866
43.	Minardi Maria Grazia, nata il 15-12-1924	»	13,866
44.	Altieri Carlo, nato il 8-1-1925	»	13,866
45.	Cannistrà Giuseppe	»	13,85
46.	Piras Lidia	»	13,80
47.	Scorza Francesco, combattente, invalido di guerra	»	13,716
48.	Coiavita Antonio	»	13,716
49.	Girino Livio	»	13,65
50.	Doglio Emilio Stefano	»	13,60
51.	Ranzini Fulvio	»	13,516
52.	Cioli Nerio, combattente	»	13,50
53.	Ardizzone Lucio	»	13,366
54.	De Padova Rosa	»	13,286
55.	Salis Flavio, combattente	»	13,25
56.	Bettazzi Mario, combattente	»	13,20
57.	Gnocchini Rolando	»	13,166

Art. 2.

Sono dichiarati vincitori, nell'ordine:

N.	Nome		Punti
1.	Gaudino Salvatore	punti	16,583
2.	Madaro Guido	»	15,90
3.	Raimondi Lelio	»	15,483
4.	Brigati Luigi	»	15,40
5.	Ricciuti Francesca	»	15,366
6.	Matteucci Evelina	»	15,30
7.	D'Amato Nestore Dino	»	15,283
8.	Adinolfi Francesca	»	15,233
9.	Romiti Marcello	»	15,166
10.	Valentini Giovanni	»	15,033
11.	Bellei Panfilo	»	14,80
12.	Moneta Serafino	»	14,716
13.	Vannuccini Enrico	»	14,683
14.	Parlato Benedetto, precede perchè combattente	»	14,633
15.	D'Ambrosio Alessandro	»	14,633
16.	De Francesco Aldo	»	14,616
17.	Mitolo Antonio	»	14,60
18.	Ercolani Francesco	»	14,583
19.	Panzani Vincenzo, precede perchè impiegato statale	»	14,55
20.	Prinzivalli Vincenzo	»	14,55
21.	Garella Ernesto, precede perchè combattente	»	14,50
22.	Peca Giorgio	»	14,50

23. Metalli Giuliano	punti	14,416
24. D'Alena Aldo	»	14,40
25. Raucci Remigio	»	14,383
26. Alfieri Vittorio, precede perchè deportato civile	»	14,366
27. Alfonzo Mariano	»	14,366
28. Giordano Vittorio Emanuele	»	14,35
29. Marangoni Giovanni	»	14,316
30. D'Alfonso Luigi	»	14,25
31. Pellico Silvio	»	14,166
32. Liotta Ettore	»	14,15
33. Nicastro Goffredo, precede per maggiore età	»	14,116
34. Pirrera Filippo, precede per maggiore età	»	14,116
35. Testa Carlo	»	14,116
36 Cionci Spartaco	»	14,10
37. De Bellis Michele, precede per maggiore età	»	13,966
38. Rizzi Giuseppe	»	13,966
39. Dolfin Enrico	»	13,95
40. Fabricatore Walter	»	13,916
41. Corongiu Remo	»	13,90
42. Poltronieri Umberto, precede per maggiore età	»	13,866
43. Minardi Maria Grazia, precede per maggiore età	»	13,866
44. Altieri Carlo	»	13,866
45. Cannistrà Giuseppe	»	13,85
46. Piras Lidia	»	13,80
47 Scorza Francesco, precede perchè invalido di guerra	»	13,716
48. Colavita Antonio	»	13,716
49. Girino Livio	»	13,65
50. Doglio Emilio Stefano	»	13,60
51. Ranzini Fulvio	»	13,516
52. Cioli Nerio	»	13,50
53. Ardizzone Lucio	»	13,366
54. De Padova Rosa	»	13,286
55. Salis Flavio	»	13,25
56. Bellazzi Mario	»	13,20

E' dichiarato idoneo:

Gnocchini Rolando . . . punti 13,166

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 giugno 1953

Il Ministro: FANFANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 luglio 1953
Registro n. 13 Agricoltura e foreste, foglio n. 302. — CATALANI

(4069)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Graduatoria generale del concorso a sessantacinque posti di ingegnere principale di sezione del Corpo del genio civile (gruppo A, grado 8°).

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il regio decreto 7 novembre 1911, n. 1249, che ha approvato il regolamento per il personale del Genio civile;

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive estensioni e modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati dello Stato e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, che determina la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi e successive modificazioni;

Vista la legge 8 gennaio 1952, n. 47;

Visto il decreto Ministeriale 27 marzo 1952, n. 7494, registrato alla Corte dei conti il 19 giugno 1952, registro n. 16, foglio n. 67, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 154 del 5 luglio 1952, mediante il quale è stato indetto un concorso speciale per esami a sessantacinque posti di ingegnere principale di sezione del Corpo del genio civile (gruppo *A*, grado 8°);

Visto il decreto Ministeriale 28440 del 13 ottobre 1952, registrato alla Corte dei conti il 25 ottobre 1952, registro n. 27, foglio n. 171, relativo alla costituzione della Commissione esaminatrice del concorso predetto;

Visti la relazione e gli atti della Commissione esaminatrice e riconosciuta la regolarità del procedimento della Commissione stessa;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei vincitori del concorso speciale a sessantacinque posti di ingegnere principale di sezione (gruppo *A*, grado 8°) bandito con decreto Ministeriale 27 marzo 1952, n. 7494, di cui alle premesse:

1. Travaglini Giovanni	punti	18,125	su	20
2. Colamarino Giovanni	»	17,625	»	
3. Canali Lamberto	»	17,375	»	
4. Rendina Luigi	»	16,875	»	
5. Pastore Oreste, coniugato con due figli, nato il 18 febbraio 1906	»	16,750	»	
6. Rossi Filippo, coniugato con due figli, nato l'8 novembre 1922	»	16,750	»	
7. Rivelli Roberto, coniugato con un figlio	»	16,750	»	
8. Cardosi-Carrara Sergio, coniugato, ufficiale complemento	»	16,500	»	
9. Selenati Luigi, celibe, ufficiale di complemento	»	16,500	»	
10. Nicolai Gaetano	»	16,500	»	
11. Fedeli Luigi	»	16,375	»	
12. Bittoni Giovanni	»	16,250	»	
13. Troccoli Giov. Battista	»	16,150	»	
14. Zaza Giulio	»	16,125	»	
15. Ruberto Antonio, orfano di guerra, ufficiale di complemento	»	16,000	»	
16. Cordone Nicola, orfano di guerra	»	16,000	»	
17. Ligi Giulio, ufficiale di complemento	»	16,000	»	
18. Di Maria Paolo	»	16,000	»	

Art. 2.

I suindicati candidati, nell'ordine, sono dichiarati vincitori del concorso di cui alle premesse.

Roma, addì 13 giugno 1953

Il Ministro: ALDISIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 luglio 1953
Registro n. 25, foglio n. 344. — IZZO

(4135)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.